



CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE

Regione Piemonte

Provincia di Torino

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Servizio Ecologia ed Ambiente

* * * *

ORDINANZA N° 12/2010 del 03/02/2010

OGGETTO: Provvedimenti di limitazione del traffico per i veicoli non ecologici con decorrenza 4 Febbraio 2010.

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.

Visto il piano d'azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 - 413881 che prevede di definire annualmente le modalità e il calendario dei provvedimenti di limitazione del traffico da adottare.

Vista la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria che, nello stralcio di piano per la mobilità stabilisce, tra l'altro, limitazioni alla circolazione di veicoli per il trasporto privato e di veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 se diesel nonché per ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni e, in fase di prima applicazione, si richiede di prevedere, con ordinanze sindacali che ne garantiscono l'applicabilità e la sanzionabilità in caso di inosservanza delle limitazioni.

Vista la D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006" che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali.

Visto il Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera, approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale del 26 gennaio 2010 n. 3037/2010.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 3.

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in

modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Sul territorio della Città di San Mauro Torinese **dal 4 Febbraio 2010** nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:

- di tutti i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1;
- di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all'EURO 2
- di tutti i veicoli diesel con omologazione EURO 2 ed immatricolati da più di 10 anni;
- di tutti i ciclomotori e i motocicli a due tempi con omologazioni precedenti all'EURO 1 ed immatricolati da più di 10 anni;

con le seguenti modalità.

PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.

VEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL E EURO 1 DIESEL

Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'Euro 2 (Direttiva 94/12/CE).

I veicoli interessati dalle limitazioni veicolari, sono perciò i veicoli a benzina appartenenti alla categoria "pre-euro" 0 "euro 0" ed i veicoli diesel appartenenti alle categorie "pre-euro" 0 "euro 0", "euro 1".

È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

VEICOLI EURO 2 DIESEL IMMATRICOLATI DA PIU' DI 10 ANNI

Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 tutti i veicoli diesel per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazione Euro 2 e immatricolati da più di 10 anni, condotti da residenti nel comune di San Mauro Torinese.

Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 tutti i veicoli diesel per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazione Euro 2 e immatricolati da più di 10 anni, condotti da non residenti nel comune di San Mauro Torinese.

PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI.

Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni

precedenti all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CE) e tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'Euro 3 (Direttiva 1999/96/CE) immatricolati da più di dieci anni.

I veicoli interessati dalle limitazioni veicolari, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, sono perciò i veicoli a benzina appartenenti alla categoria "pre-euro" 0 "euro 0" ed i veicoli diesel appartenenti alle categorie "pre-euro" 0 "euro 0", "euro 1" ed "euro 2" se immatricolati da più di dieci anni.

È altresì vietata, negli stessi orari, la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa Euro 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio

TERRITORIO INTERESSATO

Il presente provvedimento si applica su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per la ex SS. n. 11 Padana Superiore e relativi svincoli. Si precisa che i veicoli provenienti, oppure diretti verso la suddetta arteria, possono percorrere i tratti di strada che consentono di raggiungere e/o lasciare i parcheggi di attestamento più prossimi agli ingressi del centro abitato; a tal fine stante la conformazione del territorio potrà essere percorso il tratto della ex SS 590 (via Casale, via Martiri della Libertà e via Torino), la via Settimo e la via Domodossola. Potranno inoltre essere raggiunti i Capolinea dei bus.

E' inoltre consentita la circolazione su tutte le vie del territorio comunale per il raggiungimento dei seguenti parcheggi di attestamento:

- Area di parcheggio via Antonelli;
- Area di parcheggio di piazza Europa;
- Area di parcheggio di San'Anna fronte farmacia;
- Aree di parcheggio di via Torino in corrispondenza di via Croce e dell'ASL n. 7;
- Area di parcheggio di piazza Mochino;
- Area di parcheggio di via Speranza fronte DI x DI.

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI

In deroga alle limitazioni, possono circolare, i seguenti veicoli:

- a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl o idrogeno;
- c) motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- d) motocicli e ciclomotori a due tempi euro 0 immatricolati da meno di dieci anni;
- e) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
- f) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);

- g) veicoli diesel con omologazione Euro 2 dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- h) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche;
- i) taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- j) j autocaravan, macchine operatrici, mezzi d'opera, di cui al D.lgs 30.04.1992, n. 285, art. 54, comma 1, lettere m) ed n) e autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli classificati ad uso speciale di cui al D.lgs 30.04.1992, n. 285, art. 54 comma 2), motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli classificati per uso speciale di cui al D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, art. 53 comma 3.
- k) le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- l) I veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale"

ULTERIORI ESENZIONI:

In deroga alle limitazioni, anche se benzina non EURO 1 oppure diesel non EURO 2, possono circolare i seguenti veicoli purché **accompagnati da idonea documentazione**:

- a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- c) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- d) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI.

- e) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- f) veicoli il cui conducente abbia un'età maggiore o uguale a 65 anni.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

San Mauro Torinese, 03 febbraio 2010.

IL SINDACO
Giacomo COGGIOLA